

2.13 Contributi



Coronavirus: informazioni per i datori di lavoro e gli indipendenti

Stato 23. marzo 2020



In breve

Il Consiglio federale ha deciso delle misure per alleggerire la pressione economica sui datori di lavoro e gli indipendenti. Da subito entrano in vigore delle facilitazioni per il pagamento dei contributi alle assicurazioni sociali.

Lavoro ridotto

1 Chi è responsabile dell'autorizzazione e dove bisogna annunciarsi?

Responsabili per il lavoro ridotto sono le autorità dell'assicurazione contro la disoccupazione. Gli indirizzi e ulteriori informazioni si trovano qui: www.lavoro.swiss

2 In caso di lavoro ridotto sono riscossi i contributi delle assicurazioni sociali?

Le ditte che ricevono indennizzi per il lavoro ridotto da parte dell'Assicurazione contro la disoccupazione devono continuare a pagare tutti contributi di legge delle assicurazioni sociali come finora. La base di calcolo dei contributi per le assicurazioni sociali è il salario contrattuale stabilito, rispettivamente il tempo di lavoro normale.

3 Come indipendente ho diritto all'indennità per lavoro ridotto?

Gli indipendenti non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto. Nell'ambito dell'indennità di perdita di guadagno Corona, il Consiglio federale ha però varato delle misure immediate anche per gli indipendenti.

Le informazioni si trovano nell'opuscolo informativo *6.03 – Indennità di perdita di guadagno Corona*.

4 Come associato a una Sagl oppure SA ho diritto alle indennità per lavoro ridotto?

Sì. Gli associati a una Sagl oppure SA che lavorano nella ditta e sono retribuiti come dipendenti, possono usufruire delle indennità per lavoro ridotto. Possono far valere diritto ad un importo forfetario di 3 320 franchi per un'attività a tempo pieno. Ulteriori informazioni le trova qui: https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/neues_coronavirus/kurzarbeit.html

5 Come conteggio correttamente l'indennità per lavoro ridotto con l'AVS?

Il diritto all'indennità per lavoro ridotto non ha influenza sui contributi dovuti alle assicurazioni sociali.

I datori di lavoro sono tenuti al pagamento dei contributi sull'intero tempo di lavoro, quindi sul 100% del salario.

Ulteriori informazioni si trovano nell'opuscolo informativo *2.11 – Obbligo contributivo sulle indennità di lavoro ridotto o per intemperie*.

6 A quanto ammonta l'indennità per il lavoro ridotto?

Calcolate l'indennità per lavoro ridotto su www.ahv-iv.ch > Assicurazioni sociali > AVS > Ausilio per il calcolo.

7 Esempio di calcolo

Il datore di lavoro annuncia il lavoro ridotto e riceve delle indennità dall'assicurazione contro la disoccupazione.

La collaboratrice lavora quattro giorni al posto dei normali cinque.

Il suo salario giornaliero è di 150 franchi. Per il quinto giorno il salario è preso a carico dall'assicurazione contro la disoccupazione. La collaboratrice riceve l'80% del salario regolare, quindi invece di 150 franchi solo 120. Il datore di lavoro deve pagare i contributi AVS/AI/IPG/AD sul salario di 150 franchi e dedurre anche la parte a carico del collaboratore dal salario.

Ulteriori informazioni sull'indennità per lavoro ridotto si trovano sull'Opuscolo informativo *2.11 – Obbligo contributivo sulle indennità di lavoro ridotto o per intemperie*.

Pagamento dei contributi AVS/AI/APG/AF

8 Posso far adeguare le mie fatture AVS?

I datori di lavoro e gli indipendenti possono far adeguare le loro fatture di acconto, comunicando alla propria cassa di compensazione la nuova somma salariale annuale o il nuovo guadagno annuale previsti.

9 Non riesco a pagare l'intera fattura. Cosa posso fare?

Si annunci alla sua cassa di compensazione. Potrete concordare un piano di pagamento rateale.

10 Ci sono ulteriori facilitazioni?

Sì, sono le seguenti:

- Per tutti i casi di procedura di esecuzione è prevista una sospensione dal 19 marzo al 19 aprile 2020. Questo vale anche per l'incasso delle Casse di compensazione.
- Le casse di compensazione rinunciano da subito e per i prossimi sei mesi al calcolo degli interessi di mora in caso di pagamenti rateali.
- Da subito non vengono emessi richiami per contributi non pagati. Questa misura è valevole fino alla fine di giugno 2020.

Chiarimenti e altre informazioni



Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alle casse di compensazione o alle loro agenzie. L'elenco delle casse di compensazione è pubblicato all'indirizzo Internet www.avs-ai.ch.

Per ulteriori informazioni sulle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione ci si può rivolgere alle casse di disoccupazione o alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), www.seco.admin.ch.

Pubblicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Edizione marzo 2020. La riproduzione, anche solo parziale, è autorizzata soltanto con il consenso scritto del Centro d'informazione AVS/AI.

Questo opuscolo informativo è disponibile su www.avs-ai.ch.

2.13-20/03-I